

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modificazioni, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'Ufficio Ispettivo costituito presso l'Assessorato regionale degli Enti locali per lo svolgimento degli speciali controlli ispettivi e sostitutivi presso gli enti locali siciliani;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale *“I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche.”*;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO il D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”*;

CONSIDERATO che la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”* all'art.51, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 dicembre 2021, n. 31, prevede, tra l'altro, che *“le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'articolo 7 bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'articolo 14 bis sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta”*;

RILEVATO che, le funzioni della Conferenza Metropolitana, per espresso richiamo effettuato dalla L.R. 31/2021 al comma 2 dell'art. 14 bis della L.R. 15/2015, sono limitate *all'approvazione del regolamento per il proprio funzionamento, dei bilanci di previsione, pluriennali e consuntivi*, oltre ad assumere *“temporaneamente il ruolo di organo di indirizzo politico e di controllo degli enti di Area vasta”*;

VISTA la nota prot. n. 44814 del 14.10.2024, acquisita in pari data al prot. gen. del Dipartimento delle Autonomie Locali con il n. 16461, a firma del Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con la quale si chiede di nominare un commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan per l'adozione del seguente atto, la cui competenza non è attribuita alla Conferenza Metropolitana:

- Recesso della Città Metropolitana dalla convenzione fra la Città Metropolitana di Messina ed il comune di Messina, per lo svolgimento in forma associata della funzione di direzione generale

CONSIDERATO che l'art. 24 della l.r. 44/1991, prevede che *“qualora gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario”*;

VISTA la nota prot. n. 17325 del 28.10.2024 con la quale il Servizio 3 – Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali ha chiesto chiarimenti al Segretario generale in merito al carattere di obbligatorietà, previsto dall'art. 24 della l.r. 44/1991, inerente l'atto deliberativo per il quale è stato richiesto l'intervento sostitutivo;

VISTA la nota prot. n. 47637 del 30.10.2024, acquisita al prot. n. 17750 del 31.10.2024 del Dipartimento delle Autonomie Locali, a firma del Segretario generale della Città Metropolitana di Messina con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla competenza da attribuire al Consiglio metropolitano per l'adozione dell'atto di recesso, peraltro già adottato dal Consiglio comunale della Città di Messina;

VISTA la nota prot. n. 47808 del 31.10.2024, acquisita al prot. n. 17831 del 4.11.2024 del Dipartimento delle Autonomie Locali, a firma del Segretario generale, con la quale, ad integrazione della precedente nota, si fa presente che l'adozione dell'atto deliberativo *“risulta obbligatoria in quanto il direttore generale ha comunicato la propria volontà di dimettersi dall'incarico presso la Città Metropolitana”* e, quindi, al fine *“di individuare formalmente un nuovo Direttore Generale è obbligatorio il recesso di questo ente dalla convenzione”*;

RILEVATO, pertanto, che nel caso in specie l'atto deliberativo risulta obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL., per le motivazioni addotte dal Segretario generale della Città Metropolitana sopra richiamate, e l'Ente non è in grado di adempiere autonomamente, in ragione dell'assetto delle competenze degli organi definite dalla normativa citata;

RITENUTO, pertanto, di dover incaricare un Ispettore dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali di cui al citato D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 affinché adotti l'atto sopra citato sostituzione del Consiglio Metropolitano;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

D E C R E T A

Art. 1

Il sig./dott. Angelo SAJEVA è nominato Commissario ad acta per l'adozione dell'atto deliberativo citato in premessa in sostituzione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Messina.

Art. 2

Al Commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'Ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 06/11/2024

L'Assessore

On. Dott. Andrea Barbaro Messina



ANDREA BARBARO MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONE SICILIANA
05.11.2024 17:46:26 GMT+02:00